

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 4 agosto 2015, n. 429

Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (I.P.P.A.B.).

Oggetto: Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.P.A.B.).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Sport, di concerto con l'Assessore alle Politiche del bilancio, Patrimonio e demanio

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282), e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007), ed in particolare l'art. 10 che disciplina le estinzioni delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.);

VISTO il regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 (Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007");

VISTA la legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 1, comma 23 con il quale è stata disposta la sospensione delle alienazioni concernenti i patrimoni delle II.PP.A.B., salvo preventivo parere obbligatorio e vincolante della Direzione regionale competente in materia di attività istituzionali;

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2010, n. 122 e nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e servizi della Regione) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 10, comma 1, della legge 328 del 2000 il quale delega il Governo ad emanare un decreto legislativo sulla base, tra l'altro, dei seguenti principi e criteri direttivi:

- alla lettera c) numero 2), l'applicazione di *“forme di controllo relative all'approvazione degli statuti dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia”*;

VISTO l'art. 21 del decreto legislativo n. 207 del 2001 secondo il quale, con riferimento alle II.PP.A.B.: *“Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguivano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i*

principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo”;

CONSIDERATO che, alla luce del mutato quadro delle competenze legislative delineato dall'articolo 117 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), alla Regione sono state attribuite nuove materie tra le quali è ricompresa la disciplina relativa alle II.PP.A.B.;

VISTO l'orientamento n. 88 del 7 ottobre 2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo il quale *“le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), ancora non trasformate, ai sensi del decreto legislativo n. 207/2001, in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni), che perseguono scopi di utilità sociale, sono da ricomprendersi nella categoria degli enti pubblici non economici di livello regionale, ai fini dell'applicazione della l. n. 190 del 2012 e dei decreti attuativi”;*

RITENUTO quindi che, nelle more del riordino delle disposizioni normative in materia di II.PP.A.B., continuino a trovare applicazione, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 207 del 2001, le disposizioni della legge 6972 del 1890, purché non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo;

CONSIDERATO che le funzioni amministrative richiamate nel punto precedente sono state trasferite, secondo quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 9 del 1972, alla Regione;

RITENUTO, nelle more dell'introduzione di una disciplina regionale riguardante il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, di prevedere un sistema articolato di controlli al fine di consentire una più efficace ed efficiente vigilanza sull'attività amministrativa e sulla gestione del patrimonio delle II.PP.A.B. operanti sul territorio della Regione Lazio in conformità con i principi contenuti nell'articolo 10 comma 1 della legge 328 del 2000 lettera c) numero 2);

RITENUTO che, al fine di conseguire l'obiettivo di cui al precedente punto, i controlli e vigilanza debbano vertere:

1. sul regolare andamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) in relazione al proprio scopo statutario, alle tavole di fondazione, ai regolamenti e al compimento degli atti obbligatori previsti dalle normative vigenti. In caso di irregolarità, si procede con eventuali proposte di scioglimento del consiglio d'amministrazione e di nomina del

commissario straordinario e con modifiche o riforme indispensabili per il miglior adempimento dello scopo sociale;

2. sugli atti di cui ai seguenti punti:
 - a) le proposte di deliberazioni di adozione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché eventuali variazioni;
 - b) atti relativi alla contrazione di mutui, alla richiesta di finanziamenti, all'accensione di ipoteche, alla accettazione di donazioni, eredità e lasciti, alla costituzione di società, fondazioni e associazioni;
 - c) atti relativi alla variazione della pianta organica e alla indizione di procedure concorsuali, atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 - d) decreti e/o determine a contrarre con riferimento a procedure di evidenza pubblica con o senza bando per appalti di lavori di importo superiore a 200.000,00 Euro e servizi e forniture di importo superiore a 137.000,00 Euro;
 - e) gli atti di disposizione del patrimonio dell'ente, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 23, della legge regionale 22 del 2009.

Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) sono tenute a trasmettere gli atti di cui ai punti da a) ad e) del presente punto 2. alla Direzione regionale competente in materia; decorsi trenta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte della Direzione regionale, gli stessi acquistano efficacia. Qualora la Direzione regionale richieda chiarimenti o integrazioni il suddetto termine è interrotto e riinizia a decorrere dal ricevimento di questi ultimi da parte della stessa e salvo motivate e giustificate ragioni che consentano la sospensione del procedimento.

Si ritengono esclusi gli atti di ordinaria amministrazione e meramente esecutivi, compresi gli atti inerenti il personale.

RITENUTO inoltre, che le II.PP.A.B. debbano trasmettere:

- entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale illustrativa dell'attività svolta dall'ente e di eventuali criticità rilevate in termini finanziari nel corso dell'anno precedente;
- entro il 31 luglio di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo;
- entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente atto, le II.PP.A.B. devono adeguare i propri statuti e regolamenti interni a quanto previsto dalla presente delibera e alle normative statali e regionali applicabili alle II.PP.A.B.;

RITENUTO necessario che gli statuti e i regolamenti interni delle II.PP.A.B. debbano essere adeguati in ragione dell'introduzione del sistema di controlli di cui al presente atto;

RITENUTO che l'attività di vigilanza debba esplicarsi anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo generale rivolte alle II.PP.A.B. al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative vigenti, in particolare, in materia di contenimento della spesa, anticorruzione, pubblicità, trasparenza ed evidenza pubblica nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche mediante richiesta di modifica delle disposizioni statutarie;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di stabilire che:

- nelle more dell'introduzione di una disciplina regionale riguardante il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza, di prevedere un sistema articolato di controlli al fine di consentire una più efficace ed efficiente vigilanza sull'attività amministrativa e sulla gestione del patrimonio delle II.PP.A.B. operanti sul territorio della Regione Lazio in conformità ai principi contenuti nell'articolo 10 comma 1 della legge 328 del 2000 lettera c) numero 2);
- i controlli e vigilanza debbano vertere:
 1. sul regolare andamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (II.PP.A.B.) in relazione al proprio scopo statutario, alle tavole di fondazione, ai regolamenti e al compimento degli atti obbligatori previsti dalle normative vigenti. In caso di irregolarità, si procede con eventuali proposte di scioglimento del consiglio d'amministrazione e di nomina del commissario straordinario e con modifiche o riforme indispensabili per il miglior adempimento dello scopo sociale.
 2. sugli atti di cui ai seguenti punti:
 - a) le proposte di deliberazioni di adozione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché eventuali variazioni;
 - b) atti relativi alla contrazione di mutui, alla richiesta di finanziamenti, all'accensione di ipoteche, alla accettazione di donazioni, eredità e lasciti, alla costituzione di società, fondazioni e associazioni;
 - c) atti relativi alla variazione della pianta organica e alla indizione di procedure concorsuali, atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 - d) decreti e/o determine a contrarre con riferimento a procedure di evidenza pubblica con o senza bando per appalti di lavori di importo superiore a 200.000,00 Euro e servizi e forniture di importo superiore a 137.000,00 Euro;
 - e) gli atti di disposizione del patrimonio dell'ente, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 23, della legge regionale 22 del 2009.

Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) sono tenute a trasmettere gli atti di cui ai punti da a) ad e) del presente punto 2. alla Direzione regionale competente in materia; decorsi trenta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte della Direzione regionale, gli stessi acquistano efficacia. Qualora la Direzione regionale richieda chiarimenti o integrazioni il suddetto termine è interrotto e riinizia a decorrere dal ricevimento di questi ultimi da parte della stessa e salvo motivate e giustificate ragioni che consentano la sospensione del procedimento.

Si ritengono esclusi gli atti di ordinaria amministrazione e meramente esecutivi, compresi gli atti inerenti il personale.

Di disporre che le II.PP.A.B. debbano trasmettere:

- entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale illustrativa dell'attività svolta dall'ente e di eventuali criticità rilevate in termini finanziari nel corso dell'anno precedente;
- entro il 31 luglio di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo;
- entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente atto, le II.PP.A.B. devono adeguare i propri statuti e regolamenti interni a quanto previsto dalla presente delibera e alle normative statali e regionali applicabili alle II.PP.A.B.;

e che:

- gli statuti e i regolamenti interni delle II.PP.A.B. debbano essere adeguati in ragione dell'introduzione del sistema di controlli di cui al presente atto;
- l'attività di vigilanza debba esplicarsi anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo generali rivolti alle II.PP.A.B. al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative vigenti, in particolare, in materia di contenimento della spesa, anticorruzione, pubblicità, trasparenza ed evidenza pubblica nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche mediante richiesta di modifica delle disposizioni statutarie;

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio*.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.